



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. CASAGRANDE" "F. CESI"
TERNI



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (STUDENTI) E REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTI

Art.1) Mancanze disciplinari. Gli studenti sono tenuti a rispettare il patto educativo di corresponsabilità. Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Art.2) Le assenze, i ritardi, le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di comportamento. Il Coordinatore, su delega del Dirigente, segnala alle famiglie periodicamente i casi di assenze numerose o di dubbia giustificazione, avvalendosi della collaborazione degli uffici didattici.

Art.3) Responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari sono intese in un'ottica correttiva e non punitiva. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

Art.4) Sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione orale, il richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni e la non ammissione agli Esami di Stato. Le sanzioni sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato e alla sua famiglia. Nell'applicare le sanzioni si tiene conto anche delle note disciplinari riportate dai docenti nel registro elettronico. Qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art.5) Conversione delle sanzioni. L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, pulizie o attività studio o di ricerca organizzata dai docenti del C.d.C. e monitorata dal coordinatore; tali attività vengono svolte all'interno dell'istituto, sotto la sorveglianza e la responsabilità di uno o più docenti individuati dal Consiglio di Classe e la collaborazione del personale ATA. La conversione della sanzione così come la sanzione stessa, incide sulla valutazione del comportamento.

Art.6) Ammonizione e richiamo scritto. L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata dal docente o, su sua richiesta, dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori. L'ammonizione, data in forma orale, va trascritta sul RE a cura del docente che ha segnalato la mancanza. Detta sanzione può costituire l'avvio di un procedimento disciplinare soprattutto se reiterata.

Art.7) Sospensione, esclusione dallo scrutinio e/o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

La sospensione inferiore ai 15gg si applica in caso di "gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art 3 del DPR 235/07" (O.M. 3602 del 31/7/08); l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe con la presenza delle componenti esterne; la sospensione superiore a 15 gg. si applica in caso di "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, (il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 gg) la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico" (art.4 DPR 235/07, c.9 e 9bis); è di competenza del Consiglio d'istituto che, accertata la veridicità delle infrazioni, applica la sanzione della sospensione e rimanda al C.d.C la richiesta di voto in condotta inferiore alla sufficienza. Ogni sanzione disciplinare di sospensione dovrà "specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione medesima" (O.M. 3602 del 31/7/08-E).

Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare o i suoi genitori, questi sono esonerati e lo studente sanzionato decade dall'esercizio della funzione di rappresentante di classe o d'istituto.

Art.8) Attribuzione di voto di condotta inferiore alla sufficienza. L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporta la non ammissione alla frequenza dell'anno successivo o agli esami di Stato. Il 5 in condotta sarà attribuito dal Consiglio di Classe all'alunno (**DPR 122/09, art.7 c 2 e 3**) nei casi previsti nella Tabella di Valutazione del Comportamento in calce al presente regolamento.

Art.9) Iter procedurale.

- **Fase istruttoria - testimoniale:** condotta dal DS, dal Referente per il contrasto al bullismo o da un suo Collaboratore alla presenza di un altro adulto (docente o ATA) regolarmente verbalizzata, serve a ricostruire i fatti sulla base della dichiarazione dell'interessato (o interessati) e di eventuali testimoni.
- **Contestazione di addebiti disciplinari:** in forma scritta viene consegnata al destinatario o destinatari e fatta pervenire in copia ai genitori, se trattasi di minorenni.
- **Contraddittorio orale o controdeduzioni scritte:** sono possibili nei tempi indicati nella contestazione di addebiti (entro 5 gg) ; il contraddittorio è condotto dal Dirigente o dal Referente per il contrasto al bullismo o da un suo Collaboratore .
- **Fase sanzionatoria:** il Consiglio di classe nella sua composizione allargata, prende atto delle fasi procedurali e adotta la delibera sanzionatoria se di sua competenza , altrimenti la domanda al Consiglio d'Istituto. Qualora la sanzione debba essere inflitta agli studenti rappresentanti di classe, questi debbono astenersi dal partecipare alla deliberazione che li riguarda. In tal caso il DS può nominare un altro studente con funzioni di uditore , che non partecipa alla deliberazione.

Il procedimento è avviato dal Dirigente Scolastico su proposta di chi ha contestato la violazione o del Coordinatore della classe. La delibera sanzionatoria è adottata dalla maggioranza dei votanti. In caso di presenza di più proposte, quella che raccoglierà il maggior numero dei voti sarà adottata dal Consiglio.

Art.10) Impugnazioni e organo di garanzia (art5 cc.1-7 DPR 21/11/07 n.235)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso **ricorso**, da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro dieci giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito **organo di garanzia interno alla scuola**, il quale è tenuto ad esprimersi nei successivi 10 giorni. Copia del ricorso va inviata all'organo che ha inflitto la sanzione, avvisandolo che può presentare una memoria scritta. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata e potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

2. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, ha competenza a decidere in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni allo Statuto, anche contenute nel Regolamento d'Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato; l'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

4. **L'Organo di garanzia regionale**, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. CASAGRANDE" "F. CESI"
TERNI**



6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Art.11) Patto educativo di corresponsabilità. (art5-bis cc.1-3 DPR 21/11/07 n.235)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, i genitori e gli studenti prendono visione del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a condividere diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in essere opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, e crea le condizioni per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

TABELLA A - SANZIONI

Tutte le sanzioni in orario extrascolastico devono prevedere la sorveglianza di un componente del Consiglio di Classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1) L'irregolare frequenza dei corsi e la reiterazione dei ritardi ingiustificati e le assenze ingiustificate (v. art. 10 Regolamento generale)	- richiamo scritto - incidenza negativa sulla valutazione del comportamento in sede di scrutinio	Docente/Coordinatore/DS - C.d.c.
2) Il comportamento disattento e disinteressato durante le attività scolastiche e il disturbo del regolare svolgimento delle stesse	- richiamo scritto - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 5 giorni	- Doc - CdC
3) L'uso in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati (vedi art.18 Regolamento)	- richiamo scritto - ritiro temporaneo del cellulare o di altri dispositivi (v. art. 18 Reg. Generale)	- Doc - Doc
3)bis Il reiterato uso in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzati, o quando l'uso comporta violazione della privacy	- richiamo scritto - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 5 giorni	- Doc - CdC
4) Il rifiuto ingiustificato di partecipare alle attività scolastiche e l'allontanamento non autorizzato dall'aula, dall'Istituto o da qualunque luogo ove si svolgano attività organizzate dalla scuola	- richiamo scritto - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	- Doc - CdC
5) La non corretta e negligente utilizzazione delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici		

<p>6) La mancanza di rispetto e i comportamenti non corretti verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli altri studenti</p> <p>7) La violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza previste dalle norme scolastiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Doc - CdC - C. Ist.
<p>8) I comportamenti violenti o di bullismo o atti che offendano le diversità etniche, culturali, sessuali, psicofisiche e religiose delle persone tenuti nell'ambito delle attività scolastiche o, comunque, in attività organizzate dalla Scuola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Doc. / Referente bullismo / Collaboratori del DS - CdC - C. Ist.
<p>8) bis I comportamenti violenti o di bullismo o atti, che offendano le diversità etniche, culturali, sessuali, psicofisiche e religiose delle persone tenuti nell'ambito delle attività scolastiche o, comunque, organizzate dalla Scuola reiterati o gravi, che integrano reati, che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o gravi atti di violenza o tali da creare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p> <p>- gli atti di cyberbullismo terranno conto della vigente legge 29 maggio 2017 n.71 e prevede:</p> <p>a. la collaborazione della polizia postale e di associazioni territoriali</p> <p>b. ammonimento da parte del questore per stalking, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne; può seguire querela o denuncia che avvia un procedimento penale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto seguito da: - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato - richiamo scritto seguito da: - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato 	<ul style="list-style-type: none"> - Doc. / Referente bullismo / Collaboratori del DS - C. Ist. - C. Ist. - C. Ist. - Doc. / Referente bullismo / Collaboratori del DS - C. Ist. - C. Ist. - C. Ist.
<p>9) Il danneggiamento e l'imbrattamento del patrimonio scolastico o di terzi presso i quali vengano svolte attività inerenti al corso scolastico o verso i quali la scuola sia responsabile per il comportamento dei propri alunni</p>	<ul style="list-style-type: none"> -richiamo scritto cui segue: -allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni -allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 	<ul style="list-style-type: none"> - Doc/ Collaboratori del DS /DS - CdC - C. Ist.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. CASAGRANDE" "F. CESI"
TERNI**



	periodo superiore a 15 giorni	
10) La mancata restituzione e/o la sottrazione di beni appartenenti al patrimonio scolastico	<p>- richiamo scritto cui segue:</p> <p>- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni</p> <p>- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</p> <p>- allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>- esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato</p>	<p>Doc.</p> <p>- C. Ist.</p> <p>- C. Ist.</p> <p>- C. Ist.</p> <p>- C. Ist.</p>

TABELLA B

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

	DIMENSIONI e INDICATORI			
LIVELLI	COMPORTAMENTO	PARTECIPAZIONE	IMPEGNO	FREQUENZA
10	Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza durante le attività didattiche (comprese quelle al di fuori dell'Istituto e in orario extracurricolare - viaggi di istruzione, attività di volontariato, <i>Peer tutoring</i> etc.). Rispetto pieno e consapevole delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico d'Istituto.	Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo didattico-educativo.	Studio personale costante e metodico. Rispetto puntuale delle consegne, con apporti personali.	Frequenza assidua e puntuale (max 5 gg. di assenza nel 1° periodo valutativo e 10 gg totali).
9	Comportamento ordinariamente corretto e disciplinato durante le attività didattiche (comprese quelle al di fuori dell'Istituto e in orario extracurricolare - viaggi di istruzione, attività di volontariato, <i>Peer tutoring</i> etc.). Rispetto puntuale delle disposizioni contenute nel regolamento scolastico d'Istituto.	Partecipazione attenta e collaborativa al dialogo didattico-educativo.	Studio personale costante. Rispetto puntuale delle consegne.	Frequenza costante (max 7 gg. di assenza nel 1° periodo valutativo e 14 gg totali), con pochi ritardi motivati.
8	Atteggiamenti e comportamenti sostanzialmente corretti durante le attività didattiche (comprese quelle al di fuori dell'Istituto ed in orario extracurricolare - viaggi di istruzione, attività di volontariato, <i>Peer tutoring</i> etc.), seppur con qualche lieve mancanza nel rispetto delle norme del Regolamento scolastico e d'Istituto, che possa anche venir segnalata nelle sezioni <i>Annotazioni</i> e <i>Richiami</i> del Registro Elettronico.	Partecipazione attenta al dialogo didattico-educativo.	Studio personale e rispetto delle consegne, sebbene non sempre puntuale.	Frequenza regolare (max 9 gg. di assenza nel 1° periodo valutativo e 18 gg totali), con max. 8 ritardi o max 4 uscite anticipate a periodo valutativo.
7	Comportamento non sempre corretto, con atteggiamenti di disturbo durante le attività didattiche (comprese quelle al di fuori dell'Istituto ed in orario extracurricolare, viaggi di istruzione, attività di volontariato, <i>Peer tutoring</i> etc.); ripetuti richiami verbali e/o note disciplinari (massimo due note per quadrimestre) e/o una sanzione disciplinare con sospensione dalle lezioni per un massimo di tre giorni. Episodi di inosservanza delle disposizioni del	Partecipazione discontinua al dialogo didattico-educativo.	Studio personale discontinuo e carente rispetto alle consegne.	Frequenza non regolare (max 15 gg. di assenza nel 1° periodo valutativo e 30 gg totali), con max 12 ritardi e/o max 8 uscite anticipate a periodo valutativo e reiterati ritardi nella giustificazione. Assenze strategiche in

	Regolamento scolastico d'Istituto, senza le aggravanti per circostanze di recidiva.			occasione di verifiche programmate.
6	Comportamento scorretto e di frequente disturbo durante l'attività didattica (anche al di fuori dell'Istituto ed in orario extracurricolare - viaggi di istruzione, attività di volontariato, <i>Peer tutoring</i> etc.); ripetute note disciplinari con eventuale sospensione dalle lezioni; mancanze di rispetto nei confronti di compagni e di insegnanti. Episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva.	Atteggiamento passivo e talvolta oppositivo nei confronti delle sollecitazioni didattico-educative.	Studio personale deficitario e inadempienza nel rispetto delle consegne.	Frequenza saltuaria, ritardi e uscite anticipate oltre i limiti del range precedente. Assenze strategiche immotivate e funzionali ad evitare verifiche o ad ostacolare il regolare percorso didattico.
5	<p>Scrutinio Intermedio: nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6, quando siano caratterizzati da atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona (riferiti a docenti, compagni e personale della scuola).</p> <p>Scrutinio Finale: nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6, quando siano caratterizzati da atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona (riferiti a docenti, compagni e personale della scuola).</p> <p>Lo studente dovrà essere stato destinatario di almeno una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni (D.M. n. 5/2009, art. 4.1), unitamente alla mancanza di miglioramenti (art. 4.2.2) e di crescita nella consapevolezza, a giudizio del Consiglio di Classe.</p>			

Nel caso di alunna/o meritevole, il cui comportamento soddisfi pienamente i primi tre parametri previsti per i livelli superiori (8, 9 e 10), si lascia al C.d.C. facoltà di deroga rispetto al parametro "frequenza".

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art.12) Costituzione. E' istituito l'Organo di garanzia previsto all'art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.13) Composizione. L'Organo di garanzia è composto da un docente, un rappresentante del personale non docente, un rappresentante degli studenti e dei genitori individuati dal Consiglio d'Istituto; dura in carica tre anni. Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio. Il Consiglio di Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.

Art.14) Decadenze. Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia irrogato un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

Art.15) Competenze. L'Organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, conformemente all'art.5 comma 3 dello statuto stesso. Svolge funzioni d'appello rispetto alla sanzione dell'ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'Organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto. L'organo di garanzia,



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. CASAGRANDE" "F. CESI"
TERNI**



inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alle Commissioni preposte.

Delibera del Collegio dei Docenti del 9/09/2017

Delibera del Consiglio d'Istituto del 3/10/2017

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Matilde CUCCUINI
(Documento firmato digitalmente)*